

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2481

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DEGAN)

---

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8,  
concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle  
unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia  
di convenzioni sanitarie

---

Presentato il 28 gennaio 1985

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente iniziativa legislativa si è resa necessaria per dare tempestiva esecuzione all'indicazione programmatica contenuta nell'articolo 26 della legge finanziaria 1984 (legge 27 dicembre 1983, n. 730) che, com'è noto, rinviava ad un successivo provvedimento legislativo la definizione dei criteri e delle modalità per la regolazione dei rapporti tra lo Stato ed i tesoriери per i pagamenti da questi effettuati nell'ambito dei disavanzi al 31 dicembre 1983 accertati per le singole unità sanitarie locali.

Il ricorso alla decretazione di urgenza si è reso altresì necessario per consentire la tempestiva liquidazione delle partite debitorie delle unità sanitarie locali, onde restituire regolarità ai rapporti tra gli enti e i soggetti con cui esse intrattengono transazioni di carattere finanziario, rapporti che si sono progressivamente deteriorati, con grave nocumento non solo degli assistiti ma anche di vasti strati dell'economia.

L'articolo 1 del provvedimento — modificando in parte i primi due commi dell'articolo 26 della legge finanziaria 1984 — autorizza i pagamenti in anticipazione dei tesoriери, sempre nel limite massimo dei disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983, oltre che dei già previsti debiti verso i fornitori, i medici, le farmacie e le strutture convenzionate, anche delle somme dovute al personale per qualsiasi causa e dei rimborsi eventualmente ancora non corrisposti agli assistiti per prestazioni erogate in forma indiretta.

Viene precisato, per quanto concerne il personale, che i tesoriери possono pagare in anticipazione le somme dovute al personale per l'applicazione dell'accordo unico nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 25 giugno 1983: è evidente che il pagamento

di tali partite è possibile solo in presenza del relativo accertamento nei conti consuntivi delle unità sanitarie locali di corrispondenti residui passivi. Ne consegue che gli impegni che a tale titolo vengono assunti nel corso del 1984 non possono che far carico alla competenza di tale esercizio.

Le partite debitorie derivanti da determinazioni e da revisione di prezzi, tariffe o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 purché le deliberazioni relative, di competenza delle unità sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.

Al fine di fornire precisi punti di riferimento ai tesoriери, si dispone che i pagamenti in anticipazione possano essere effettuati esclusivamente previa acquisizione di regolari mandati di pagamento emessi dalle USL, accompagnati da dichiarazioni che attestino l'avvenuta scadenza dell'obbligazione entro il termine ultimo del 31 dicembre 1983.

Per le partite debitorie che, pur riferite all'anno 1983, giungano a scadenza nel corso dell'anno 1984 si precisa che al relativo pagamento si provvede con le disponibilità di cassa autorizzate per l'anno 1984: tale disposizione è coerente con la circostanza che in ogni esercizio finanziario una parte degli impegni assunti sul finire del 1984 dovranno necessariamente essere pagati soltanto nel 1985, in forza della vigente normativa contrattuale.

Al fine di consentire ai tesoriери di intervenire in misura consistente, si prevede la deroga ai limiti della loro esposizione in anticipazione fissati dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle

norme statutarie proprie di ogni singolo istituto di credito.

Con l'articolo 2 si danno indicazioni ai tesoriери delle USL per la regolazione della loro esposizione per effetto dei pagamenti disposti in anticipazione a tutto il 14 dicembre 1984: entro il limite di 5.000 miliardi è previsto il rilascio di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso allineato a quello vigente sul mercato a tale data, vale a dire titoli del tutto negoziabili sul mercato.

Detti titoli — le cui ulteriori caratteristiche, non necessariamente « speciali », saranno precisate con decreto del Ministro del tesoro — saranno rilasciati a copertura dei crediti dei tesoriери risultanti dai pagamenti effettuati in forza del primo comma dell'articolo 26 della legge finanziaria 1984, maggiorati degli interessi calcolati a tutto il 31 dicembre 1984.

Al fine di rendere sollecita la quantificazione della esposizione di ciascun istituto di credito per gli interventi effettuati in anticipazione, viene precisata la documentazione che ogni istituto dovrà presentare alle Ragionerie provinciali dello Stato e alle USL, documentazione che servirà di base per il controllo sulla regolarità dei pagamenti che i collegi dei revisori dei conti dovranno effettuare entro il 30 giugno 1985.

È altresì precisato che è ammessa esclusivamente la capitalizzazione annua degli interessi sulle esposizioni di tesoreria per gli istituti di credito che non abbiano ancora sottoscritto la convenzione di tesoreria, i quali potranno applicare un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

L'articolo 3 prevede l'obbligo di destinare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 a spese di investimento.

Le unità sanitarie locali sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza, entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo 1983, l'ammontare del risultato di amministrazione, mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore

amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 4 detta disposizioni per l'intervento diretto dello Stato finalizzato al ripiano della quota parte dei disavanzi non finanziati dai tesoriери.

Rientrano in tale quota residuale sia i debiti che, pur potendolo, non sono stati pagati dai tesoriери, sia gli altri debiti non rientranti nella casistica precisata nel primo comma dell'articolo 26 della legge finanziaria 1984, ivi compresi ovviamente anche i debiti verso gli organismi previdenziali.

Il Ministero del tesoro — sulla base di apposita certificazione — corrisponderà, direttamente ai tesoriери delle singole USL, le somme occorrenti per l'estinzione delle partite debitorie non sanate dall'intervento dei tesoriери medesimi ovviamente sino al limite massimo dell'ammontare del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.

Entro trenta giorni deve essere disposta da parte delle USL, l'utilizzazione di tali somme, al fine di interrompere il maturare degli interessi passivi che gravano su alcune partite debitorie (contributi previdenziali, imposte erariali, eccetera).

Le somme non utilizzate dalle USL entro il predetto termine di trenta giorni devono essere versate a cura dei rispettivi tesoriери entro tre giorni bancabili nell'apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato per l'operazione di ripiano.

L'intervento dello Stato non si esaurisce con il pagamento del residuo disavanzo di amministrazione accertato ma comprende anche il rimborso in favore delle USL degli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie ed i relativi oneri accessori.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di ripianare, nel limite massimo del 60 per cento, i residui disavanzi di amministrazione scaturenti da conti consuntivi 1983 il cui atto deliberativo non è ancora stato approvato dall'organo di controllo regionale e ciò al fine di contenere la maturazione degli interessi passivi sulle partite debitorie soddisfatte con ritardo.

L'articolo 5 estende le disposizioni precedentemente illustrate agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché agli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti all'unità sanitaria locale territorialmente competente, nonché all'ente ospedaliero « Ospedali Galliera » ed ai loro rispettivi tesorieri.

Sembra appena il caso di precisare che il presente provvedimento è inteso a sanare esclusivamente la posizione debitoria delle USL al 31 dicembre 1983: è noto, per altro, che i difformi criteri, anche solo temporali, con cui le regioni hanno proceduto alla costituzione delle USL, hanno mantenuto — per periodi più o meno lunghi — alla competenza regionale la gestione della spesa sanitaria con il risultato che le conseguenti posizioni debitorie non si rinvergono ora nei bilanci delle USL bensì in quelli regionali o, in taluni casi, in quelli degli enti ospedalieri e non sono pertanto sanabili in forza della normativa di cui all'articolo 26 della legge finanziaria 1984.

Si tratta di situazioni debitorie che necessitano di una differente analisi ricognitiva, sulla base delle cui risultanze dovrà poi provvedersi con apposito ulteriore strumento legislativo.

L'articolo 6 dispone, infine, per la esatta interpretazione da darsi al disposto dell'articolo 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti

mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario, in relazione alla soppressione dell'articolo 8, sesto comma, del decreto-legge n. 264 del 1974, recante norme per la estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, convertito, con modificazioni, nella legge n. 386 del 1974. Si precisa inoltre che sono comunque irripetibili le somme già corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate.

La norma risponde all'esigenza di una chiara ed univoca interpretazione delle disposizioni predette al fine anche di consentire una rapida definizione delle numerose controversie cui hanno dato luogo.

L'articolo 7 quantifica gli oneri posti a carico dello Stato, valutati per il biennio 1984-1985 per complessive lire 2.600 miliardi e in 600 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 disponendo gli occorrenti mezzi di copertura finanziaria.

Per l'intervento di ripiano del residuo disavanzo e per il rimborso degli interessi passivi e degli oneri accessori viene prevista la utilizzazione di apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato; ciò al fine di ottenere un consistente snellimento delle procedure giuscontabilistiche e consentire, quindi, alle USL di estinguere con correttezza le partite debitorie ancora in essere limitando al minimo gli interessi passivi e gli oneri accessori.

Infine, l'articolo 8 concerne la clausola di sanatoria dei precedenti decreti-legge n. 41, n. 158, n. 371, n. 597 e n. 790 del 1984.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

*Decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1985.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sanare talune partite debitorie delle unità sanitarie locali, al fine di consentirne la correttezza dei rapporti gestionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

E M A N A

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono così sostituiti:

« Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesoriери delle unità sanitarie locali sono autorizzati — anche in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie — a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonchè verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta. Le partite debitorie derivanti da determinazioni o da revisione di prezzi, tariffe o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 purché le deliberazioni relative, di competenza delle unità sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.

Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente può aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorchè sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984 ».

2. La lettera a) del sesto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è così sostituita:

« a) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonchè verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri ».

3. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è abrogato.

#### ARTICOLO 2.

1. La regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle unità sanitarie locali per i pagamenti in anticipazione effettuati a tutto il 14 dicembre 1984 ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto — ivi compresi gli interessi al 31 dicembre 1984 ai sensi del terzo comma del citato articolo 26 — ha luogo entro il limite di 5.000 miliardi mediante rilascio ai tesorieri stessi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

3. Per la regolazione dei debiti di cui al comma 1 i tesorieri delle unità sanitarie locali devono trasmettere alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 15 febbraio 1985, la seguente documentazione:

a) attestazione del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale relativa all'ammontare del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

b) copia delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma del citato articolo 26, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) elenco dei titoli di spesa pagati in anticipazione da cui risulti, per ciascun titolo di spesa, la data del pagamento e la valuta per l'addebito degli interessi, l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, le riduzioni di esposizione di cui alla lettera b) del sesto comma del predetto articolo 26 e, quindi, la erogazione netta complessiva;

d) attestazione bancaria relativa al calcolo degli interessi al 31 dicembre 1984, con apposita dichiarazione che le condizioni applicate corrispondono a quelle previste dalla convenzione stipulata con l'unità sanitaria locale; gli istituti di credito che alla data del 14 dicembre 1984 non avessero ancora stipulato le convenzioni di tesoreria sono tenuti ad applicare il tasso ufficiale di sconto. È ammessa, per questi ultimi, esclusivamente la capitalizzazione annuale.

4. Le ragioniere provinciali dello Stato, previo accertamento della regolarità della documentazione inviata dai tesoriere, trasmettono alla ragioneria generale dello Stato appositi elenchi da cui risulti per ogni istituto di credito l'esposizione netta complessiva verso lo Stato per i pagamenti eseguiti in anticipazione, con separata indicazione degli interessi al 31 dicembre 1984, distintamente per le singole unità sanitarie locali per le quali l'istituto di credito esercita il servizio di tesoreria.

5. I tesoriere delle unità sanitarie locali, contestualmente all'invio alle ragioniere provinciali dello Stato, devono trasmettere copia della documentazione di cui al precedente comma 3 alle unità sanitarie locali, i cui collegi dei revisori dei conti, entro il 30 giugno 1985, verificano la corrispondenza contabile dei pagamenti eseguiti dal tesoriere, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, ai debiti risultanti dalle dichiarazioni del presidente del comitato di gestione, certificate dal collegio dei revisori, di cui all'articolo 26, secondo comma, della medesima legge, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

6. È abrogato il quarto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

## ARTICOLO 3.

1. Le unità sanitarie locali devono destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983, quale risulta dal consuntivo debitamente approvato, al finanziamento di spese di investimento.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza, entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo 1983, l'ammontare del risultato di amministrazione, mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

## ARTICOLO 4.

1. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unità sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro il 14 dicembre 1984, provvede il Ministero del tesoro all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 2 del successivo articolo 7, nonché le disponibilità eventualmente risultanti dopo la effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Dette disponibilità affluiscono al conto corrente di cui al comma 2 del richiamato articolo 7.

2. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:

a) l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;

b) la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto entro il 14 dicembre 1984;

c) la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata.

3. Il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesorieri delle singole unità sanitarie locali, che sono tenute ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per l'estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte.

4. Le somme non utilizzate dalle unità sanitarie locali entro il termine previsto dal precedente comma 3 dovranno essere versate a cura dei rispettivi tesorieri, entro i tre giorni bancabili successivi, sul conto corrente di cui al successivo articolo 7, comma 2, dandone immediata comunicazione al Ministero del tesoro.

5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede al relativo rimborso previo invio di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del Collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre degli anni 1984 e 1985.

6. I rimborsi di cui al precedente comma 5 vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma 3 e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dell'esercizio 1983 e degli esercizi precedenti; gli importi relativi sono indicati nell'attestazione di cui al precedente comma 5.

7. Ove la dichiarazione di cui al precedente comma 2 venga trasmessa prima dell'approvazione da parte dell'organo di controllo regionale dell'atto deliberativo relativo al conto consuntivo dell'anno 1983, il Ministero del tesoro ripianerà il residuo disavanzo di amministrazione nella misura massima del 60 per cento, subordinando il ripiano del restante 40 per cento alla approvazione del predetto atto deliberativo.

#### ARTICOLO 5.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti all'unità sanitaria locale territorialmente competente, nonché all'ente ospedaliero « Ospedali Galliera » ed ai loro rispettivi tesoreri. A tal fine il presidente del comitato di gestione si intende sostituito, rispettivamente, dal presidente dell'istituto scientifico ovvero dal presidente o commissario liquidatore dell'ente ospedaliero.

#### ARTICOLO 6.

Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. Sono comunque irripetibili le somme già corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate.

#### ARTICOLO 7.

1. All'onere derivante dalle disposizioni del precedente articolo 4, comma 1, e a quello per gli interessi sui titoli di Stato di cui al precedente articolo 2, comma 1, valutati in lire 980 miliardi per l'anno 1984, in lire 1620 miliardi per l'anno 1985 e in lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede:

quanto a lire 980 miliardi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di lire 225 miliardi di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e per il restante importo di lire 755 miliardi utilizzando quota parte delle maggiori entrate di cui al

decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85;

quanto a lire 1620 miliardi con le disponibilità del capitolo 5950 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 per lire 1020 miliardi e con quelle del capitolo 6805 del predetto stato di previsione per l'importo di lire 600 miliardi;

quanto a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, utilizzando parzialmente la proiezione per gli anni stessi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al menzionato capitolo 6805 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

2. Gli importi di cui al precedente comma 1, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli emessi in forza del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale e sono utilizzati ai sensi del precedente articolo 4.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1984, n. 41, 26 maggio 1984, n. 158, 25 luglio 1984, n. 371, 21 settembre 1984, n. 597, e 28 novembre 1984, n. 790.

#### ARTICOLO 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1985.

PERTINI

CRAXI - GORIA - ROMITA - DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI